



Gestione rifiuti in ADR

Il trasporto di tutte le merci pericolose, e fra queste anche i rifiuti, è sottoposto alle norme nazionali ed internazionali pertinenti. Il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti di settore relative al trasporto interno di merci pericolose e delle rispettive leggi nazionali di recepimento che implementano i regolamenti internazionali delle Nazioni Unite:

- ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada);
- RID (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia);
- ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne).

Nei rispettivi accordi/regolamenti sopracitati sono riportati i principi ed i criteri per stabilire la classificazione di pericolosità delle merci pericolose, rifiuti e non, e le conseguenti condizioni e prescrizioni da rispettare per poter effettuare il trasporto.

Tutte le merci pericolose sono definite in una classe di pericolo in base alle loro proprietà (es. caratteristiche chimico fisiche, proprietà fisiologiche, principali componenti per miscele/rifiuti) ed attribuite in una rubrica con il relativo numero ONU per il quale sono indicate tutte le prescrizioni (veicoli, ai mezzi di trasporto, agli imballaggi, contenitori, ecc) in modo da realizzare corrette condizioni e modalità di trasporto.

Va precisato che i criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono diversi da quelli adottati ai fini del trasporto e, pertanto, può verificarsi che un rifiuto classificato pericoloso ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. non lo sia per il trasporto e viceversa.

Si ricorda che, nel caso in cui il rifiuto sia soggetto alla normativa per il trasporto di merci pericolose, nel documento di trasporto (DDT) e nel Formulario (FIR) è obbligatorio indicare la designazione ufficiale di trasporto e le eventuali disposizioni speciali relative allo specifico n. ONU attribuito al rifiuto.

Se sono trasportati rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura "RIFIUTO" (in maiuscolo) e seguita dal nome tecnico tra parentesi.

Per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura, della marcatura ed etichettatura degli imballaggi, placcatura e marcatura dei container, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli dell'applicazione di eventuali esenzioni, si rimanda alle normative vigenti sopracitate, con l'ausilio del Consulente per il Trasporto Merci pericolose designato dal sito.